

N. 23

BANDO SPECIALE PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE DI TRE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA DESTINATI A NUCLEI FAMILIARI MONOGENITORIALI

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 36 del 16/12/2005 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il Regolamento Comunale che disciplina l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con Atto del Consiglio n. 24 del 17/02/2025;
Viste le Deliberazioni di Giunta n. 1135 del 23/12/2025 e n. 745 del 30/07/2026 con cui è stata costituita la riserva per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata destinati a particolari categorie sociali;
Visto il Decreto del Dirigente del Settore Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia Residenziale Pubblica n. 1 del 16/01/2026 con cui la Regione Marche ha aggiornato il limite di reddito ISEE/2026 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
Vista la propria Determinazione n. 2810 del 2/10/2026;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla formazione di tre graduatorie per l'assegnazione di n. 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata destinati a **nuclei familiari monoparentali** (art. 20 quinquies, comma, 2 lett. g della L.R. 36/2005 e s.m.i.).

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

DAL 5 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE 2026

Possono presentare domanda i nuclei familiari composti esclusivamente da genitori soli che vivono senza altro adulto convivente nel nucleo familiare ad eccezione dei figli maggiorenni a carico

Art. 1 - A CHI È RIVOLTO

Il presente Bando Speciale è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti dettagliati nel successivo art. 2, sono interessati all'assegnazione in locazione di uno dei seguenti alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

n. 4 alloggi da destinare a nuclei familiari monoparentali

	Via	Superficie	Piano	Riscaldamento	Ascensore	Alloggio adeguato per superficie/n. di componenti nucleo
1	Ruggeri n. 5/F	Mq 52,00	2°	Si	Si	2 persone
2	Jesi n. 13	Mq 60,66	1° e 2°	Si	No	3 persone
3	Flavia n. 5	Mq 71.17	4°	Si	Si fino al 3° piano	4 persone
4	Ruggeri n. 2	Mq 71.80	4°	Si	Si	4 persone

Non saranno ammesse domande riferite a nuclei familiari per i quali non risultano disponibili alloggi adeguati tra quelli oggetto del presente avviso.

Ai sensi dell'art. 2) della L.R. 36/2005 e s.m.i.:

- Per **nucleo familiare**, si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno invece parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli Bandi pubblici per l'assegnazione di alloggi ERP. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

- Per **abitazione adeguata** alle esigenze del nucleo familiare si intende quella con superficie calpestabile non inferiore a:

- a) mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona
- b) mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone
- c) mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone
- d) mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone
- e) mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone
- f) mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone

Art. 2 - REQUISITI PER L'ACCESSO

Alla data di presentazione della domanda l'aspirante assegnatario deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Essere un **genitore solo, in assenza dell'altro genitore** (a causa di morte, abbandono, mancato riconoscimento, separazione/divorzio o affidamento esclusivo), **che vive senza un altro adulto convivente** nel nucleo familiare ad eccezione dei figli maggiorenni a carico.

b) Essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale (permessi di soggiorno di validità temporale minore saranno riconosciuti validi purché siano continuativi e assommino, calcolati insieme, ad un periodo di due anni) che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi della vigente normativa in materia di immigrazione o titolare di protezione internazionale.

c) Avere residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Ancona.

d) Non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente.

Nel caso in cui uno o più persone appartenenti allo stesso nucleo siano titolari per intero o di quote che sommate siano pari al 100% della proprietà di un immobile ovunque ubicato, anche se non adeguato alle esigenze del nucleo familiare, si procede all'esclusione.

Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento.

e) Avere un reddito, riferito all'intero nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite di valore ISEE/2026 stabilito dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente del Settore Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia Residenziale Pubblica n. 1 del 16/01/2026 in € 14.044,00. In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del punteggio, l'interessato dovrà dichiarare e documentare le fonti di sostentamento del nucleo familiare; la mancata dichiarazione o la dichiarazione incompleta o non documentata comporterà la non attribuzione del punteggio.

La domanda la cui attestazione ISEE presenta annotazioni, omissioni o difformità, sarà considerata irregolare e non idonea a dimostrare il possesso del requisito. È consentita la produzione di attestazioni ISEE rilasciate successivamente alla scadenza esclusivamente qualora derivino da DSU presentate entro il termine di scadenza del bando e non comportino modificazioni della situazione reddituale o patrimoniale dichiarata.

Ai fini della verifica del requisito di cui alla lett. e) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo n. 251/2007, devono, altresì, presentare, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale; detta disposizione non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza.

f) Non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

g) Non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del Bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni. Il requisito non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui sopra.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli relativi alle lett. d) e f) anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Art. 3 - TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate entro 30 (trenta giorni) dalla data di pubblicazione del presente Bando e cioè entro e non oltre le ore 12.00 del 4 novembre 2026 termine ultimo e perentorio, attraverso il modello on-line:

https://comuneancona.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=BANDI_SPECIALI_MOD_A_ssegnazione_Alloggi_2026_monoparentali

Tale modello assume forma e contenuto di dichiarazione sostitutiva di notorietà.

La domanda, in regola con la normativa sull'imposta di bollo (€ 16,00), deve essere inoltrata unicamente in modalità telematica **DALLE ORE 12.00 DEL GIORNO 5 OTTOBRE 2026 ALLE ORE 12.00 DEL GIORNO 4 NOVEMBRE 2026** utilizzando l'apposito software messo a disposizione dei richiedenti ed accessibile sul sito internet di questo Ente.

La modalità di presentazione della domanda on-line è l'unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di presentazione o di invio della domanda di partecipazione al bando. Eventuali domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:

- a. in modalità telematica provvedendo autonomamente alla compilazione della domanda e al caricamento degli allegati obbligatori attraverso credenziali SPID, CIE (carta d'identità elettronica).**
- b. in modalità telematica usufruendo del supporto e dell'assistenza delle Organizzazioni Sindacali accreditate che accedono con le proprie credenziali.**

La domanda telematica dovrà essere corredata dei file relativi ai documenti indicati alle singole voci della procedura.

Il richiedente che ne ha necessità, potrà rettificare e/o integrare la domanda già trasmessa. **L'ultima domanda trasmessa annulla in ogni sua parte quella precedentemente inviata.**

Al termine della procedura telematica l'istanza risulterà protocollata in modo automatico dal sistema.

Le dichiarazioni contenute nella domanda digitale hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000.

Il recapito delle domande resta ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse trasmessa in tempo utile o fosse incompleta, l'Ente non assume responsabilità alcuna.

Le domande pervenute oltre il termine ultimo sopra indicato, verranno automaticamente escluse.

La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l'indirizzo ed i riferimenti corretti (es. numero di telefono, indirizzo email, pec, ecc...) al quale potranno, se necessario, essere trasmesse comunicazioni da parte del Comune.

Eventuali successivi cambi di indirizzo o di recapito dovranno essere comunicati tempestivamente.

In mancanza di quanto sopra l'Amministrazione comunale non si assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni.

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte della persona oppure da mancata comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'espressa accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

Art. 4 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria, volta alla formazione delle graduatorie di assegnazione, è effettuata dall'Ufficio preposto. Con essa si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si attribuiscono i punteggi richiesti dal partecipante sulla base dei documenti prodotti.

Requisiti di accesso

Il concorrente, utilizzando esclusivamente il modello on-line predisposto dal Comune, dovrà dichiarare nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., selezionando le relative caselle, che sussistono a suo favore e dei componenti il nucleo familiare, i requisiti di accesso di cui all'art. 7 del Regolamento comunale.

I **requisiti** devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Qualora le domande siano mancanti in tutto o in parte delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di accesso, potranno essere sanate, mediante il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio purché il richiedente da un lato sia in effettivo possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione (è consentita esclusivamente la produzione di documentazione integrativa riferita ad una situazione già esistente alla data di scadenza del bando; non è invece consentita la presentazione di documentazione che modifichi la situazione dichiarata oltre il termine di scadenza) e dall'altro ottemperi alla richiesta di integrazione avanzata dall'Amministrazione Comunale entro il termine fissato di 10 giorni.

L'Ufficio trasmetterà le richieste di integrazione documentale e di soccorso istruttorio all'indirizzo PEC indicato nella domanda ovvero, in mancanza di posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal richiedente. La comunicazione si intende validamente effettuata con l'invio all'indirizzo dichiarato nella domanda. Sarà cura di ciascuno consultare la propria casella di posta elettronica certificata ovvero la casella di posta elettronica e verificare se siano arrivate richieste di integrazione documentale.

Richiesta dei punteggi

Per ottenere i punteggi il richiedente dovrà selezionare sul modello on-line la relativa casella e inserire il documento comprovante il diritto ad avere il punteggio richiesto.

Le **condizioni soggettive** che danno diritto al punteggio devono sussistere alla data di scadenza del Bando pubblico.

Le **condizioni oggettive** che danno diritto al punteggio devono sussistere alla data di pubblicazione del Bando pubblico.

La mancata richiesta dell'attribuzione del punteggio, la mancata presentazione della documentazione o la presentazione di documentazione incompleta, non leggibile o non attinente al punteggio richiesto, comporta la mancata attribuzione del punteggio stesso.

Eventuali dimenticanze, errori o quant'altro relativo alla mancata richiesta di attribuzione dei punteggi non è sanabile se non entro il termine di scadenza del bando tramite riapertura e nuovo invio della domanda.

L'Ente non assume responsabilità alcuna in merito ad eventuali errori e/o dimenticanze commessi nella compilazione della domanda; sarà cura di ciascun richiedente provvedere alla verifica delle dichiarazioni rese e dei punteggi richiesti prima dell'invio dell'istanza.

Le domande, con la relativa documentazione e le risultanze dell'istruttoria effettuata, sono trasmesse dall'Ufficio comunale competente alla Commissione per la formazione delle graduatorie.

Requisiti per poter beneficiare del punteggio relativo al provvedimento esecutivo di rilascio di immobile per morosità incolpevole

Per beneficiare del punteggio il richiedente dovrà essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alla categoria A1, A8 e A9), risiedere nell'alloggio da almeno un anno, essere destinatario della intimazione di sfratto per morosità incolpevole (situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare) e allegare alla

domanda, la seguente documentazione:

- documentazione attestante che, alla data dell'insorgere della morosità, si siano verificate le condizioni di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause che abbiano riguardato il richiedente o un altro componente del nucleo stesso:

perdita di lavoro per licenziamento;

- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche o assistenziali;
- eventuali altre cause (specificare);

- copia del provvedimento esecutivo di rilascio (sfratto);

- copia del contratto di locazione.

Art. 5 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Le condizioni che danno titolo a punteggio sono quelle di cui all'art. 12 del citato Regolamento.

Si specifica che:

- non sarà attribuito alcun punteggio per la presenza continuativa in graduatoria in quanto trattasi di bandi speciali e non vi è continuità con altri bandi
- non sarà, altresì, attribuito alcun punteggio relativo alla residenza continuativa nel Comune di Ancona in ottemperanza della Sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2026 che ha dichiarato l'illegittimità della disposizione della legge Regione Toscana n. 2/2019 che attribuisce punteggi crescenti in ragione della durata della residenza anagrafica, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Tale pronuncia ha efficacia generale e immediatamente vincolante per tutte le pubbliche amministrazioni e, pertanto, in applicazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di accesso alle prestazioni abitative, il presente avviso non attribuisce punteggi correlati alla durata della residenza.

Art. 6 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Gli aspiranti assegnatari possono presentare domanda esclusivamente per gli alloggi adeguati per superficie al proprio nucleo familiare; pertanto, verranno formulate n. 3 graduatorie tenendo conto del rapporto tra la dimensione degli alloggi e il numero dei componenti il nucleo familiare.

Gli alloggi verranno assegnati secondo l'ordine stabilito nelle graduatorie definitive tenendo conto del combinato disposto previsto al comma 2 dell'Art. 2 della L.R. Marche n. 36/2005 e ss.mm.ii. "Definizioni – abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare" e da quanto stabilito dalla legge regionale n. 36/2005 e s.m.i. e dal Regolamento comunale.

La Commissione, nella formulazione delle graduatorie, accerterà le condizioni di ammissibilità delle domande ed attribuirà i punteggi richiesti dal partecipante sulla base dei documenti prodotti, tenendo conto della legislazione nazionale e regionale vigente.

Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate in forma anonima, indicando il numero identificativo della domanda, nel rispetto della normativa sulla privacy, all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, per quindici giorni consecutivi entro i quali gli interessati potranno far pervenire eventuali osservazioni documentate.

Possono essere fatte valere dall'aspirante assegnatario entro il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria, le condizioni di punteggio connesse:

- all'ampliamento del nucleo familiare derivante da nascita o adozione;
- alla fattispecie di rilascio forzoso dell'alloggio di cui al citato allegato A, della L.R. n. 22/2006 e ss.mm.ii., che siano sopravvenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

La Commissione esaminerà le osservazioni eventualmente pervenute e formulerà, tenuto conto dei criteri di priorità di cui all'art 14 del Regolamento, le graduatorie definitive che verranno approvate con Provvedimento Dirigenziale.

Le graduatorie definitive verranno pubblicate in forma anonima, indicando il numero identificativo della domanda, nel rispetto della normativa sulla privacy all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, per quindici giorni consecutivi.

Dell'avvenuta pubblicazione verrà data diffusione anche attraverso idonee forme di pubblicità.

Non è prevista alcuna forma di comunicazione personale agli interessati. Sarà cura di ciascuno assumere notizie dell'esito.

La pubblicazione del provvedimento assolve agli obblighi connessi alla L. 241/1990 e ha valore quale comunicazione agli istanti ai sensi dell'art. 10 bis.

In caso di parità di punteggio darà la precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine, alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a) alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui all'art. 12 lett. b) - condizioni oggettive - co.5) del regolamento Comunale;
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
- f) presenza di minori nel nucleo familiare.

In caso di ulteriore parità viene data precedenza alle famiglie con valore ISEE più basso.

Permanendo tale parità si procederà a sorteggio.

Non è prevista alcuna forma di comunicazione personale agli interessati. Sarà cura di ciascun interessato assumere notizie circa l'esito della procedura.

Art. 7 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e ss. del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., procederà ad effettuare idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. L'Amministrazione Comunale provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente.

Le domande, con la relativa documentazione e le risultanze dell'istruttoria effettuata, sono trasmesse dall'Ufficio comunale competente alla Commissione per la formazione delle graduatorie.

Art. 8 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi verranno assegnati secondo l'ordine stabilito nelle graduatorie definitive.

Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione nonché il mantenimento dei punteggi già assegnati di cui alla lett. b) all'art. 12 del Regolamento "condizioni oggettive".

L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive comporta la modifica dei punteggi e la conseguente ricollocazione in graduatoria.

La perdita dei requisiti che comporta l'esclusione dalla graduatoria e il mutamento dei punteggi che comporta la collocazione in altra posizione vengono contestati dall'Ufficio comunale competente con idonee modalità; l'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva respingendo le contestazioni dell'ufficio comunale competente all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione.

In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale, l'aspirante assegnatario, esaminato l'elenco degli alloggi disponibili adeguati, entro tre giorni dovrà scegliere due appartamenti da visionare internamente ed è tenuto ad esercitare il diritto di scelta entro e non oltre il giorno successivo alla visione degli alloggi; la mancata scelta dell'alloggio entro detto termine comporta la decadenza dalla graduatoria, salvo comprovati impedimenti oggettivi, straordinari e documentati (a titolo esemplificativo: ricovero ospedaliero o grave malattia certificata, eventi eccezionali non imputabili all'interessato), valutati dal Responsabile del procedimento, può essere concessa una proroga non superiore a quindici giorni. La proroga può essere concessa una sola volta. L'assegnatario può altresì farsi rappresentare da soggetto munito di idonea delega o procura. Decorso inutilmente il termine assegnato, per non creare pregiudizio per gli altri soggetti collocati in graduatoria e per il buon andamento dell'azione amministrativa si procede alla decadenza e allo scorrimento della graduatoria.

Nel caso in cui non vi sia disponibilità di 2 alloggi, l'aspirante assegnatario potrà visionare internamente il solo

alloggio disponibile.

Art. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando pubblico, si rinvia alle norme statali applicabili, alla Legge regionale n. 36/2005 e ss.mm.ii. e al Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. approvato con Deliberazione consiliare n. 24 del 17/02/2025, tenendo conto della legislazione nazionale e regionale vigente e delle eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire.

Si consiglia di non effettuare la domanda in prossimità della scadenza del bando. La procedura consente di salvare i dati in fase di compilazione e anche di sospenderla temporaneamente. La domanda sarà valida solo se si termina la procedura completando l'inoltro della stessa.

Si invitano i richiedenti a inoltrare la domanda di partecipazione, corredata da tutta la documentazione richiesta, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine, al fine di evitare di incorrere in eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti al sovraccarico dei canali di trasmissione che possano impedire la ricezione della domanda. La piattaforma di ricevimento on line delle domande verrà posta "off-line" alle ore 12.00 del 2 novembre 2026.

A tal proposito, si evidenzia che il sistema non prevede tolleranze.

Entro il termine di presentazione delle domande, l'applicazione consente la riapertura della domanda già presentata, per modificare o integrare i dati inseriti. In caso di riapertura il richiedente dovrà tassativamente inoltrare di nuovo la domanda; in mancanza di tale nuovo invio, né l'istanza già inviata né quella riaperta saranno considerate valide.

Al termine della procedura il sistema trasmetterà all'email inserita in fase di registrazione una notifica di avvenuto inoltro che sarà prova della ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio prescritto. In ogni caso sarà ritenuta valida esclusivamente la domanda inoltrata con data/ora di registrazione più recente. Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda di partecipazione.

Il rispetto dei termini e delle scadenze è un onere fondamentale per tutti i partecipanti.

Per le richieste di supporto tecnico durante la compilazione i richiedenti devono utilizzare, esclusivamente, il pulsante "Hai bisogno di aiuto?", in alto a destra della schermata della piattaforma digitale.

Non è garantita la soddisfazione delle richieste di aiuto che perverranno oltre le **ore 12.00 del 2 novembre 2026**.

Il presente bando viene pubblicato in data odierna, ai fini della validità legale, sul sito istituzionale del comune di Ancona.

In via cautelativa e ad abbondanza, si procede alla sua pubblicazione anche all'albo pretorio on line.

Art. 10 - DOVE CHIEDERE INFORMAZIONI

Presso gli uffici del Servizio Politiche per la casa, contattando i seguenti numeri: 071 222.2409/2414

Presso il Servizio Politiche per la casa - Viale della Vittoria n. 37/39 - previo appuntamento da concordare telefonicamente.

I dipendenti dell'Ufficio potranno dare informazioni e indicazioni di carattere generale e specifiche rispetto ai contenuti del bando e alle modalità di presentazione della domanda; non potranno in nessun caso compilare e/o inserire e inoltrare la domanda.

Comunicazione avvio del procedimento Legge 241/1990 art. 8 e s.m.i.

Amministrazione Competente	Comune di Ancona Piazza XXIV Maggio, 1 – 60100 Ancona
Oggetto del trattamento	Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata – Riserve speciali (L.R. 36/2005 e ss.mm.ii e Regolamento Comunale) - Nuclei familiari monoparentali
Responsabile del procedimento	Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/1990 si informa che il Responsabile del procedimento è il Funzionario preposto all'U.O. Politiche per la casa - A.S. Sonia Gregorini.
Inizio e termine del procedimento	L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo della presente domanda; dalla stessa data decorrono i termini di conclusione del procedimento che coincidono con l'approvazione delle graduatorie definitive emanate a seguito del presente Bando Pubblico.
Inerzia dell'Amministrazione	Decorsi i termini sopraindicati l'interessato potrà attivarsi ai sensi dell'art. 2 c. 9 bis L. 241/1990 nel rispetto delle disposizioni fissate dall'amministrazione comunale. Successivamente rimane comunque possibile attivare ricorso al TAR nei termini di legge.
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti	Servizio Politiche per la casa - Viale della Vittoria, 37/39 Ancona - nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/05 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi adottato dal Comune di Ancona.
Nota Bene	Per ogni comunicazione inerente il presente procedimento che si intende avviare per posta elettronica certificata, l'indirizzo da utilizzare è solo ed esclusivamente il seguente: comune.ancona@emarche.it

ATTO DI INFORMAZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

- EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -

COMUNE DI ANCONA, (C. f. e P. IVA: 00351040423) (infra "COMUNE"), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Ancona, Largo XXIV Maggio, 1, in qualità di Titolare del trattamento ex artt. 4 n. 7) e 24 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), informa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che le informazioni, descritte all'art. 1, saranno trattate, da parte del COMUNE, per l'esecuzione della finalità di trattamento descritta all'art. 2.

Categoria dei dati personali oggetto di trattamento.

1.1. Il COMUNE raccoglie e tratta principalmente, al fine di perseguire la (macro) finalità di trattamento descritta all'art. 2, le seguenti informazioni, in qualità di soggetto, direttamente ovvero indirettamente, coinvolto dal servizio in questione: (i) dati personali ex art. 4 n. 1) del GDPR cd. identificativi (es. nome; cognome; codice fiscale; indirizzo di residenza/domicilio/dimora; data e luogo di nascita), ivi incluse eventuali informazioni di natura immobiliare (infra "dati personali"); (ii) ove necessario ed opportuno, dati personali cd. particolari ex art. 9 paragrafo 1) del GDPR (infra "dati personali cd. particolari"); (iii) ove necessario, dati personali cd. giudiziari ex art. 10 del GDPR (es. casellario giudiziale; autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR n. 445/2000) (infra "dati personali cd. giudiziari"). I dati personali, i dati personali cd. particolari e i dati personali cd. giudiziari saranno, a loro volta, denominati, infra, quali "informazioni".

Finalità di trattamento e relativa base giuridica.

1.2. Le informazioni sono trattate, da parte del COMUNE, per l'esecuzione della seguente finalità di trattamento:

- a.** Attività di edilizia residenziale pubblica.

A tal riguardo, il COMUNE precisa che la base giuridica della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a) si rinviene nelle seguenti disposizioni normative: art. 6 paragrafo 1) lettere c) e) del GDPR; art. 9 paragrafo 2) lettera g) del GDPR; art. 10 del GDPR, da leggersi, assieme, all'art. 2 octies comma 3) lettera c) del Codice Privacy.

Periodo di conservazione.

1.3. In ossequio all'art. 13 paragrafo 2) lettera a) del GDPR, il COMUNE comunica il seguente periodo/criterio temporale di conservazione, al termine del quale le informazioni saranno eventualmente soggette a cancellazione, distruzione ovvero anonimizzazione: (i) per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a); anche in via analogica, nel rispetto del piano di conservazione del COMUNE DI ANCONA, edizione 2024, da considerarsi parte integrante e sostanziale.

1.4. Nel caso di contenzioso giudiziale, i dati saranno trattati per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Destinatari.

1.5. Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 1) lettera e) del GDPR, COMUNE precisa che le informazioni possono essere oggetto di comunicazione, ove opportuno e necessario, ad uno o più destinatari ex art. 4 n. 9) del GDPR, così individuati, in via generale, per categoria: (i) per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a): soggetti autorizzati/designati al trattamento dal COMUNE; consulenti/imprese di varia natura che forniscono, comunque, servizi/prestazioni, anche professionali, connesse, anche in via indiretta, all'espletamento della finalità di trattamento in questione; ente/organo pubblico di varia natura.

Trasferimento.

1.6. Le informazioni sono/possono essere conservate all'interno di archivi automatizzati, parzialmente automatizzati e/o non automatizzati appartenenti o comunque riconducibili, anche in via indiretta, a COMUNE, e ubicati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Diritti del soggetto interessato.

1.7. In relazione alle informazioni, il COMUNE ti informa della facoltà di esercitare i seguenti diritti eventualmente soggetti alle limitazioni previste dagli artt. 2 undecies e 2 duodecimes del Codice Privacy, oltre che eventualmente a quelle prescritte, per natura, nei singoli articoli del GDPR, sotto descritti: diritto di accesso ex art. 15 del GDPR: diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali, oltre che le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR (es. finalità di trattamento, periodo di conservazione); diritto di rettifica ex art. 16 del GDPR: diritto di correggere, aggiornare o integrare i dati personali; diritto alla cancellazione ex art. 17 del GDPR: diritto di ottenere la cancellazione o distruzione o anonimizzazione dei dati personali, laddove tuttavia ricorrano i presupposti elencati nel medesimo articolo; diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 del GDPR: diritto con connotazione marcatamente cautelare, teso ad ottenere la limitazione del trattamento laddove sussistano le ipotesi disciplinate dallo stesso art. 18; diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 del GDPR: diritto di ottenere i dati personali, forniti al COMUNE, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un sistema automatico (e, ove richiesto, di trasmetterli, in modo diretto, ad un altro Titolare del trattamento), laddove sussistano le specifiche condizioni indicate dal medesimo articolo (es. base giuridica del consenso e/o esecuzione di un contratto; dati personali forniti dall'interessato); diritto di opposizione ex art. 21 del GDPR: diritto di ottenere la cessazione, in via permanente, di un determinato trattamento di dati personali; diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (ossia, Garante Privacy italiano) ex art. 77 del GDPR: diritto di proporre reclamo laddove si ritiene che il trattamento oggetto d'analisi violi la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati personali.

1.8. In aggiunta ai diritti descritti al precedente art. 6.1., il COMUNE ti precisa che, in relazione alle informazioni, sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare, da un lato, il (sotto) diritto previsto dall'art. 19 del GDPR ("Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda"), da considerarsi connesso e collegato all'esercizio di uno o più diritti regolamentati agli artt. 16, 17 e 18 del GDPR; dall'altro lato, il COMUNE ti precisa che, in relazione alle informazioni, sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare il diritto previsto dall'art. 22 paragrafo 1) del GDPR ("L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona"), fatte salve le eccezioni previste dal successivo paragrafo 2).

1.9. In ossequio all'art. 12 paragrafo 1) del GDPR, il COMUNE si impegna a fornire le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 del GDPR in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro: tali informazioni saranno fornite per iscritto o con altri mezzi eventualmente elettronici ovvero, su richiesta del soggetto interessato, saranno fornite oralmente purché sia comprovata, con altri mezzi, l'identità di quest'ultimo.

1.10. In ossequio all'art. 12 paragrafo 3) del GDPR, il COMUNE informa che si impegna a fornire le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo ad una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa; tale termine può essere prorogato di n. 2 mesi se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste (in tal caso, il COMUNE si impegna ad informare di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta).

1.11. I sopra descritti diritti (fatta eccezione per il diritto ex art. 77 del GDPR) possono essere esercitati mediante i dati di contatto illustrati al successivo art. 7.

Dati di contatto.

1.12. Il COMUNE può essere contattato al seguente recapito: info@comune.ancona.it

1.13. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) ex art. 37 del GDPR, nominato dal COMUNE, può essere contattato al seguente recapito: dpo@comune.ancona.it

Dalla civica residenza,

IL DIRIGENTE
FOGLIA
Dott. Giorgio Foglia
05.10.2026
07:06:52
GMT+02:00

